



nauziarie (per le età all'ingresso superiori ai 50 anni), al pagamento di quanto, a norma di legge, dei contratti collettivi di lavoro e regolamenti aziendali competenti agli iscritti che cessano dal servizio per morte, licenziamento, dimissioni o quiescenza. Le relative tariffe di assicurazione mista e di capitalizzazione, calcolate a condizioni di particolare favore e approvate con decreto ministeriale, formano parte integrante del regolamento.

Il riscatto delle anzianità pregresse al 1° gennaio 1934, venne operato con il versamento di un contributo unico del 3,50% della retribuzione per ogni anno di anzianità riconosciuto, se la indennità di anzianità era dovuta in base al minimo di legge (15/30 dello stipendio mensile) e del 7% se l'indennità era invece ragguagliata ad un'intera mensilità.

Il contributo annuale, dovuto dalle esattorie, nella misura complessiva del 12,50% o del 15,20% delle retribuzioni (secondo che l'indennità maturanda era da commisurarsi a 15 o 20 giorni per ogni anno di servizio), era destinato per $\frac{6}{10}$ all'assicurazione di pensione e per $\frac{4}{10}$ all'assicurazione mista o capitalizzazione finanziaria.